

DELIBERAZIONE 17 GENNAIO 2023

9/2023/R/RIF

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI REGOLATORI RELATIVI ALLE TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, NEI CASI IN CUI GLI ORGANISMI COMPETENTI E I GESTORI NON ABBIANO PROVVEDUTO A TRASMETTERE ALL'AUTORITÀ GLI ATTI, I DATI E LA DOCUMENTAZIONE DI PERTINENZA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1234^a riunione del 17 gennaio 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-*bis*;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante “Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 744/2022/R/RIF recante “Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti necessari alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 611/2022/R/RIF, recante “Sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti. Orientamenti per l’introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati”;
- la determina 4 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di

- seguito: determina 2/DRIF/2021);
- la determina 22 aprile 2022, 1/DRIF/2022, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 1/DRIF/2022);
 - il Comunicato del 27 aprile 2022, recante “Raccolta dati: Tariffe impianti di trattamento - PEF 2022-2025”, ai fini della trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all'articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
 - la comunicazione del 1 dicembre 2021, avente ad oggetto “Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF” inviata dall’Autorità alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
 - i riscontri trasmessi all’Autorità dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea;
 - la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativa alle *“criticità concorrenziali nell’attuazione, da parte di alcune Regioni italiane, della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”. Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi”*”, del 22 dicembre 2022, inviata alla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, informandone anche l’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti*

dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
 - “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g);
 - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
 - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ampliando il perimetro di controllo delle filiere rispetto al primo metodo tariffario (MTR), attraverso la determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la richiamata deliberazione 363/2021/R/RIF ha previsto che:
 - la determinazione delle tariffe di accesso avvenga tramite la modulazione degli strumenti di regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell’attività di programmazione settoriale, nonché del grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, di cui al Titolo VI del MTR-2 (comma 3.2);
 - in ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell’impianto di chiusura del ciclo “minimo” applichi la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell’impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all’Articolo 23 del MTR-2, introducendo altresì, per ciascuna annualità, il limite massimo alla variazione annuale del citato fattore tariffario (sulla base del tasso di inflazione programmata e di un fattore che tiene conto delle caratteristiche

- tecnologiche e ambientali dell'impianto) (comma 5.1);
- in ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell'impianto "intermedio" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", applichi le tariffe di accesso determinate secondo le modalità previste al richiamato comma 5.1, per quanto di pertinenza (comma 5.3);
 - con riguardo alla "procedura di approvazione", la medesima deliberazione 363/2021/R/RIF, all'articolo 7, ha disposto che:
 - ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", il gestore di tali attività predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (comma 7.2);
 - il citato piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (comma 7.3) e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dal soggetto competente;
 - gli organismi competenti, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, validino le informazioni fornite dal gestore medesimo (verificandone la completezza, la coerenza e la congruità) e le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (comma 7.4);
 - gli organismi competenti assumano le pertinenti determinazioni e provvedano a trasmettere all'Autorità, entro il 30 aprile 2022:
 - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
 - b) con riferimento all'anno 2022, le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" (commi 7.5 e 7.6);
 - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi, con la precisazione che, in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne

disciplini all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

- peraltro, al comma 5.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, il gestore degli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero degli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi":
 - fino alla predisposizione delle proposte tariffarie da parte del soggetto competente, applichi la struttura tariffaria previgente;
 - a seguito della predisposizione da parte del soggetto competente, applichi le tariffe dal medesimo determinate, comunque nel rispetto del citato limite massimo alla variazione annuale del fattore tariffario;
- inoltre, con determine 02/DRIF/2021 e 01/DRIF/2022 sono stati forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina di cui al MTR-2 e sono state definite le procedure di raccolta e trasmissione dei dati ai fini delle predisposizioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF, anche rendendo disponibili gli schemi-tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- all'articolo 9 della menzionata deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha declinato specifici "meccanismi di garanzia" per il superamento di casi di inerzia dei soggetti interessati, in particolare disciplinando le conseguenze connesse:
 - alla mancata collaborazione da parte del gestore (nei tempi utili al rispetto dei termini previsti per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni), prevedendo che: *i*) gli organismi competenti, in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, provvedano alla diffida dello stesso, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità; i medesimi organismi competenti, poi, in caso di perdurante inerzia, ne informino l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95; *ii*) nel caso l'inerzia del gestore si protragga, siano esclusi eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, comunque richiedendo all'organismo competente la predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti;
 - all'inerzia dell'organismo competente, prevedendo che: *i*) il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario, ne dia comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il medesimo organismo; *ii*)

L'Autorità, ricevuta la comunicazione da ultimo citata, provveda a diffidare l'organismo competente, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dal citato articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai fini dell'“*individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi"*”, l'Autorità – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione 363/2021/R/RIF - ha avviato un'attività di ricognizione volta all'acquisizione di dati e di informazioni inerenti agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, in particolare richiedendo alle amministrazioni regionali competenti di distinguere i medesimi tra impianti di chiusura del ciclo “*integrati*” e “*minimi*” (da assoggettare, dunque, a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la gerarchia europea per la gestione dei rifiuti) e impianti di chiusura del ciclo “*aggiuntivi*” (con obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi riferibili ai flussi conferiti agli impianti di smaltimento e incenerimento senza recupero energetico), precisando di operare tale distinzione in ragione del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti e della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa;
- più in dettaglio, con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha disposto che:
 - gli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*” (in tutto o in parte), siano individuati, anche alla luce delle caratteristiche dell'operatore che li gestisce, e siano identificati con gli impianti di trattamento presenti sul territorio che:
 - a) offrano una capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;
 - b) in aggiunta a quanto previsto al precedente alinea, soddisfino le seguenti condizioni alternative: *i)* avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi; *ii)* essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti (comma 21.2 del MTR-2);
 - in sede di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*” siano esplicitati:
 - a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti;
 - b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;

- c) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti;
- con la specifica previsione che le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come “*minimi*” siano coerentemente trattate nei pertinenti atti di programmazione (articolo 6 della deliberazione 363/2021/R/RIF);
- relativamente agli impianti “*aggiuntivi*” - diversi da quelli individuati come “*minimi*” e non gestiti dall'operatore integrato - l'Autorità medesima acquisisca gli elementi necessari, in particolare, all'attività di monitoraggio su eventuali rigidità strutturali (comma 21.3 del MTR-2).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- decorso il termine del 30 aprile 2022, previsto per l'invio delle predisposizioni tariffarie, solo taluni degli organismi competenti (rappresentati dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, ai sensi di quanto previsto dal comma 7.2 della deliberazione 363/2021/R/RIF) sembrano aver perfezionato i procedimenti per l'adozione delle determinazioni tariffarie di propria pertinenza e proceduto alla dovuta trasmissione all'Autorità dei dati, degli atti e delle informazioni richieste;
- infatti, come rappresentato dall'Autorità anche in sede di diverse riunioni del Tavolo tecnico permanente con Regioni e Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani (istituito con deliberazione 333/2019/A), dal monitoraggio in ordine all'applicazione della regolazione in materia di tariffe di accesso agli impianti di trattamento sono emerse criticità riconducibili alle seguenti fattispecie:
 - mancata trasmissione, da parte di talune Regioni, della ricognizione completa dei relativi impianti, nonché di precisazioni necessarie all'individuazione di eventuali impianti “*minimi*” e all'identificazione del relativo organismo competente;
 - casi di inerzia, da parte del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario, oppure da parte dell'organismo competente nell'assumere le determinazioni di pertinenza, che hanno richiesto l'attivazione dei citati meccanismi di garanzia di cui all'articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
 - mancato invio, sia da parte di alcuni gestori che dei relativi organismi competenti, del piano economico finanziario che i medesimi sono tenuti a predisporre e ad adottare (ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF e nel rispetto delle modalità di cui determina 1/DRIF/2022) per gli impianti individuati come “*minimi*”, ovvero per gli impianti “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, senza che i medesimi soggetti abbiano attivato i meccanismi di garanzia di cui all'articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
- peraltro, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha di recente segnalato (alla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome) che “*il*

protezionismo locale che talune Regioni hanno introdotto tramite una disciplina regionale ad hoc, facendo asseritamente attuazione della delibera ARERA sugli impianti minimi per poi discostarsi, nella sostanza, dai presupposti stessi della sua adozione, non rappresenta (...) una soluzione compatibile con la disciplina antitrust”, auspicando quindi “non soltanto che l’individuazione degli impianti minimi avvenga, per il futuro, in presenza dei requisiti di rigidità strutturale del mercato del trattamento della FORSU individuati da ARERA (un forte e stabile eccesso di domanda e un limitato numero di operatori), ma anche che vengano modificate coerentemente le delibere regionali non conformi, (...) affinché la deliberazione ARERA n. 363/21 trovi applicazione per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal regolatore stesso (colmare il gap impiantistico di Regioni deficitarie)”.

RITENUTO CHE:

- il tempestivo recepimento della metodologia tariffaria in materia di tariffe di accesso agli impianti di trattamento, di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF, rappresenti un passaggio fondamentale per il rafforzamento del profilo infrastrutturale del settore e per la promozione della capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti nel rispetto delle dinamiche concorrenziali dei mercati del trattamento e dello smaltimento, nonché per favorire il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale di riferimento;
- sia necessario avviare un procedimento per la verifica dell’adempimento agli obblighi regolatori relativi alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF, nei casi in cui gli organismi competenti (come individuati dalle pertinenti Regioni) e i gestori non abbiano provveduto a trasmettere all’Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza, nonché per l’acquisizione di tutti gli ulteriori elementi all’uopo necessari, anche alla luce delle criticità sopra richiamate;
- sia, inoltre, opportuno rafforzare il meccanismo di garanzia già previsto dall’articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF per il superamento di casi di inerzia dei soggetti interessati, in particolare esplicitando che in tutti i casi di mancata trasmissione all’Autorità, sia da parte dei gestori che dei relativi organismi competenti, del piano economico finanziario che i medesimi sono tenuti a predisporre e ad adottare (ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF e nel rispetto delle modalità di cui determina 1/DRIF/2022) per gli impianti individuati come “*minimi*”, ovvero per gli impianti “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, sono esclusi eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti;
- sia, pertanto, opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati:
 - per l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione

- richiesta a fini tariffari;
- affinché proceda alla diffida dei soggetti (gestori degli impianti di trattamento e organismi competenti) che, senza aver previamente attivato i meccanismi di garanzia di cui all'articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF, non abbiano provveduto a trasmettere all'Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza (ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF e nel rispetto delle modalità di cui determina 1/DRIF/2022) relativamente agli impianti individuati come “*minimi*”, ovvero agli impianti “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, richiedendo ai medesimi soggetti di inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie e comunicando che, in caso di mancato adempimento, saranno esclusi (con efficacia biennale) eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la verifica dell'adempimento agli obblighi regolatori relativi alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF, nei casi in cui gli organismi competenti e i gestori non abbiano provveduto a trasmettere all'Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, per l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione richiesta a fini tariffari;
3. di conferire, altresì, mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, affinché proceda alla diffida dei soggetti (gestori degli impianti di trattamento e organismi competenti) che, senza aver previamente attivato i meccanismi di garanzia di cui all'articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF, non abbiano provveduto a trasmettere all'Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza (ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF e nel rispetto delle modalità di cui determina 1/DRIF/2022) relativamente agli impianti individuati come “*minimi*”, ovvero agli impianti “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, richiedendo ai medesimi soggetti di inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie e comunicando che, in caso di mancato adempimento, saranno esclusi (con efficacia biennale) eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro per gli Affari Regionali e le

- Autonomie, ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

17 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini